

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE  
**"SOCIETÀ ITALIANA DI PSICOLOGIA DELLE RELIGIONE - APS"**

Approvato dall'Assemblea dei Soci del 23 luglio 2019

**Cap. 1 – Costituzione – Denominazione – Sede**

**Art. 1.1** – È costituita l'Associazione di promozione sociale denominata Società Italiana di Psicologia delle Religione - APS, che potrà fare uso dell'acronimo SIPR - APS, con sede in Varese (VA) Via Giuseppe Verdi n. 30. L'Associazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D. Lgs. 117/2017.

**Art. 1.2** – L'Associazione Società Italiana di Psicologia della Religione, più avanti chiamata per brevità Associazione, non ha scopo di lucro e svolge attività scientifico-culturali di utilità sociale a favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

**Cap. 2 - Finalità e attività**

**Art. 2.1** – L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in particolare intende:

- a) Promuovere lo studio e la ricerca psicologica sui fenomeni religiosi e sui rapporti tra indagine psicologica e religione;
- b) Promuovere il superamento delle forme di pregiudizio e di esclusione tra le diverse confessioni religiose e tra religione e società civile;
- c) Studiare la possibilità di integrazione fra persone di diverse culture religiose per favorire il pluralismo, la tolleranza e il dialogo interreligioso;
- d) Sostenere e promuovere il benessere psicologico, contrastando forme disadattive inerenti l'individuo e i rapporti fra individuo e collettività nelle diverse culture religiose;
- e) Diffondere e pubblicizzare i contributi ed i progressi realizzati nell'area oggetto di studio;
- f) Promuovere la collaborazione e lo scambio di informazioni tra i propri iscritti sulla psicologia della religione;
- g) Stabilire rapporti con Associazioni, Enti, Organizzazioni nazionali ed internazionali che abbiano analoghi interessi e finalità.

**Art. 2.2** – L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le attività di interesse generale indicate alle lettere D, G, H, I, V, dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 117/2017:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28/3/2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

In particolare, l'Associazione, nell'ambito delle suddette attività di interesse generale, realizza i propri scopi con le seguenti attività, che vengono elencate a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) Organizza convegni, conferenze, giornate di studio, gruppi di lavoro e corsi di formazione;
- b) Realizza interventi, progetti, consulenze mettendo a disposizione le proprie conoscenze scientifico-culturali e professionali;
- c) Cura, attraverso uno o più mezzi di comunicazione e la pubblicazione di stampe periodiche e non, la diffusione di contributi e progetti nell'area oggetto di studio;
- d) Premia studenti e studiosi meritevoli per lavori e/o ricerche in psicologia della religione;
- e) Effettua ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo.

**Art. 2.3** – Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi; collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie; promuovere iniziative per raccolte fondi al fine di reperire le risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale. L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, stabilite e documentate dal Consiglio Direttivo, a condizione che siano

secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale secondo criteri e limiti definiti ai sensi di legge.

### **Cap. 3 – Soci**

**Art. 3.1** – Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio, ad eccezione di quella di Socio Onorario, è subordinata al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

**Art. 3.2** – Nell'Associazione sono previste le seguenti categorie di soci con parità di diritti:

- a) Soci ordinari, coloro che sono iscritti all'Albo degli Psicologi o laureati in Psicologia;
- b) Soci onorari, personalità italiane e straniere che abbiano dato particolare contributo allo sviluppo delle tematiche oggetto di studio dell'Associazione;
- c) Soci aggregati, coloro che, non essendo laureati in Psicologia o iscritti all'Albo degli Psicologi, hanno tuttavia rilevanti interessi per lo studio psicologico della religione.

**Art. 3.3** – La domanda di associazione, a qualsiasi titolo, deve essere corredata da un curriculum di presentazione delle attività del richiedente e sottoposta all'accettazione del Consiglio Direttivo Nazionale, che delibera a maggioranza semplice. In caso di rigetto della domanda di iscrizione, il Consiglio Direttivo lo comunicherà per iscritto all'interessato specificandone i motivi. È data facoltà al Consiglio Direttivo di accogliere la domanda di associazione quale Socio Ordinario, presentata da un socio aggregato, già iscritto da almeno un anno, che abbia dato un contributo allo studio e alla ricerca psicologica sui fenomeni religiosi e sui rapporti tra indagine psicologica e religione (art. 2.1, a) e dimostri competenze specialistiche nell'ambito della Psicologia della Religione.

### **Cap. 4 – Diritti e doveri dei Soci**

**Art. 4.1** – L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

I soci hanno il diritto: di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere in qualsiasi momento, con preavviso scritto, dall'appartenenza all'Associazione. I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti e sono tenuti, ad eccezione di quelli Onorari, al pagamento della quota associativa annuale. L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e previamente autorizzate. L'associazione può, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, eventualmente anche ricorrendo all'attività di propri associati che non svolgono attività di volontariato.

**Art. 4.2** – Si decade dalla qualifica di socio per:

- a. Decesso;
- b. Morosità superiore a due anni;
- c. Dimissioni scritte o recesso volontario;
- d. Esclusione, quando motivi deontologici di particolare gravità lo richiedano, oppure per atteggiamenti contrari alle finalità dell'Associazione o lesivi alla sua immagine. In caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere comunicata all'interessato il quale, entro 30 giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli Associati mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente dell'Associazione. L'Assemblea delibera dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

**Art. 4.3** – Possono partecipare alle attività dell'Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non sono soci e quindi non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno diritto di essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

**Art. 4.4** – L'Associazione, nella sua qualità specifica di Associazione di promozione sociale senza scopo di lucro, si avvale della collaborazione di Soci e Terzi disponibili a svolgere attività di volontariato da iscriversi in un apposito registro. I volontari saranno assicurati a cura dell'Associazione contro gli infortuni e le

malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.

## **Cap. 5 - Organi sociali e cariche elettive**

**Art. 5.1** – Sono organi dell'Associazione:

- a. L'Assemblea dei Soci;
- b. Il Consiglio Direttivo Nazionale;
- c. Il Presidente.
- d. L'Organo di Controllo ed il Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge.

Tutte le cariche all'interno dell'Associazione, fatta eccezione per l'Organo di Controllo e il Revisore Legale, sono elettive e sono assunte dai Soci a titolo prevalentemente gratuito, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

**Art. 5.2** – L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea ordinaria viene convocata e presieduta dal Presidente in carica almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario o, in caso di suo impedimento, dal Consigliere da lui delegato, ovvero dal Consigliere più anziano di appartenenza all'Associazione o di età. L'Assemblea viene convocata, inoltre, dagli amministratori quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. Sono consentite riunioni attraverso strumenti di comunicazione a distanza (skype, videoconferenza, teleconferenza, ecc.), previo accertamento dell'identità dei partecipanti, permettendo agli stessi di seguire il dibattito, intervenire e votare.

**Art. 5.3** – Convocazione. Le assemblee sia ordinarie che straordinarie sono convocate mediante invio di lettera con l'indicazione di ora, data e luogo della prima e seconda convocazione e relativo ordine del giorno, spedita almeno un mese prima della data fissata tramite posta elettronica o posta ordinaria. Hanno diritto al voto deliberativo tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa. È consentita l'espressione di voto per delega, ciascun socio, con esclusione dei componenti del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale, può essere latore di massimo tre deleghe.

**Art. 5.4** - Compiti dell'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a. discute ed approva il rendiconto economico-finanziario preventivo e consuntivo;
- b. definisce il programma generale annuale di attività;
- c. procede all'elezione dei consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti;
- d. ratifica l'ammontare delle quote associative;
- e. discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- f. delibera sui compiti dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- g. decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art. 4.2 lett. d);
- h. discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- i. nomina, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza, in prima convocazione della metà dei soci e in seconda convocazione, con qualsiasi numero di presenti. L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio. Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

**Art. 5.5** – Il Consiglio Direttivo è composto da cinque soci eletti dall'assemblea e dura in carica per quattro anni. I suoi componenti sono rieleggibili. Non può essere nominato Consigliere, e se nominato decade, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Oltre i cinque membri eletti, vi partecipa l'ultimo dei Presidenti precedenti (Past-President), con funzioni consultive. Risultano eletti membri del Consiglio coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti; sarà nominato Presidente chi risulterà aver ricevuto il numero più alto di voti. In caso di parità, varrà l'anzianità di appartenenza all'Associazione e, in subordine, quella di età. Il Consiglio Direttivo nomina, al proprio interno, il Vice-

Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Se necessario, il Consiglio Direttivo individuerà altri incarichi e settori di intervento, affidati per delega a soci di una qualsiasi delle categorie previste.

**Art. 5.6** - Compiti del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per il funzionamento dell'Associazione, esso coordina, promuove e organizza l'attività dell'Associazione, indirizzandola al raggiungimento delle finalità istituzionali. Il potere di rappresentanza attribuito agli Amministratori è generale

In particolare:

- a. nomina i soci onorari;
- b. promuove e coordina i Convegni nazionali dell'Associazione;
- c. cura i rapporti con Enti e Società similari nazionali ed estere;
- d. tutela e gestisce l'immagine dell'Associazione;
- e. predispone eventuali modifiche allo Statuto da proporre alla delibera dell'Assemblea;
- f. riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci e mantiene l'elenco aggiornato dei soci;
- g. istituisce commissioni di lavoro e di studio, nominandone i coordinatori;
- h. propone l'ammontare delle quote sociali annuali;
- i. coordina l'attività editoriale e promozionale dell'Associazione;
- j. delibera sulla decadenza per esclusione dei soci ai sensi dell'art. 4.2, d;
- k. predispone i rendiconti preventivi e consuntivi e il programma delle attività da sottoporre all'assemblea;
- l. accetta donazioni, eredità, legati;
- m. individua le attività secondarie e sussidiarie ai sensi dell'art. 2.3 del presente Statuto.

**Art.5.7** - Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce, anche in videoconferenza, su convocazione del Presidente, che ne stabilisce l'ordine del giorno. Per la validità della riunione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale vengono adottate a maggioranza semplice dei presenti, salvo esplicita previsione in contrario; in caso di parità decide il voto del Presidente o di chi, per suo incarico, presiede la riunione. Il Direttivo può cooptare al suo interno, uno, o, al massimo, due soci, i quali partecipano alle riunioni con funzioni consultive.

**Art. 5.8** - Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione anche di fronte a terzi e in giudizio. Egli resta in carica fino al compimento del mandato del Consiglio Direttivo Nazionale. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo Nazionale, ne fa eseguire le deliberazioni e firma gli atti e i documenti ufficiali. Nell'adempimento delle sue funzioni, il Presidente può, di volta in volta, ricorrere alla delega verso uno dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale.

## **Cap. 6 – Patrimonio, esercizio sociale e rendiconto economico-finanziario, Libri sociali**

**Art. 6.1** – L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo, gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D. Lgs. n. 117/2017. Inoltre in occasione dell'Assemblea ordinaria, predispone per l'approvazione, la relazione, il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso ed il preventivo per l'anno in corso. (redatti in conformità del D.M. cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 117/2017).

**Art. 6.2** – Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) Beni mobili ed immobili;
- b) Fondi di riserva costituiti da eccedenze di rendiconto economico finanziario.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative e contributi di simpatizzanti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- e) proventi dalla cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;

g) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale.

L'Associazione ha il divieto di distribuire durante la propria vita, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, capitale o riserve comunque denominate ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017. Il Patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

#### **Art. 6.3 – Libri sociali.**

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i libri sociali previsti dalle normative vigenti, questi saranno conservati nella sede dell'Associazione a disposizione degli associati che potranno esaminarli facendone richiesta scritta al Presidente.

#### **Cap. 7 – Scioglimento dell'Associazione**

**Art. 7.1** - Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'Art. 5.4 del presente Statuto. In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, sentito il parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, verrà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Cap. 8 – Regolamento applicativo**

**Art. 8.1** – Il presente statuto sarà integrato da un Regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo Nazionale ed approvato dall'Assemblea dei Soci.

#### **Cap. 9 – Clausola compromissoria**

**Art. 9.1** – Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Varese. Gli arbitri giudicheranno *ex bono et aequo*, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

#### **Cap. 10 – Norma finale**

**Art. 10.1** – Il presente statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Varese, 23 luglio 2019

Il presidente

Il segretario

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_